

Civile Ord. Sez. 3 Num. 3710 Anno 2019

Presidente: ARMANO ULIANA

Relatore: GIANNITI PASQUALE

Data pubblicazione: 08/02/2019

ORDINANZA

sul ricorso 22811-2015 proposto da:

SIPEA SRL in persona del suo Amministratore Delegato
BERNARDO NADDEI, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA SAN SABA 7, presso lo studio dell'avvocato SERGIO
MAGLIO, che la rappresenta e difende giusta procura
speciale in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

2018

2305

COMUNE MILANO in persona del Sindaco pro tempore
GILIANO PISAPIA, elettivamente domiciliato in ROMA,
LUNGOTEVERE MARZIO 3, presso lo studio dell'avvocato
RAFFAELE IZZO, che lo rappresenta e difende
unitamente agli avvocati RUGGERO MERONI, IRMA

MARINELLI, ANTONELLO MANDARANO, ENRICO BARBAGIOVANNI
giusta procura speciale in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 877/2015 della CORTE D'APPELLO
di MILANO, depositata il 24/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 26/09/2018 dal Consigliere Dott.
PASQUALE GIANNITI;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

RILEVATO IN FATTO

1. La Corte di appello di Milano con sentenza n. 877/2015, nell'accogliere l'appello proposto dal Comune di Milano e nel riformare integralmente la sentenza del giudice di primo grado, ha condannato Sipea srl al pagamento in favore del Comune di Milano della somma di euro 98.404,76, oltre interessi legali ed oltre alle spese processuali relative ad entrambi i gradi di giudizio, a titolo di canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (c.d. canone Osap) per esposizioni pubblicitarie temporanee (c.c. gonfaloni) effettuate nell'anno 2002.

2. Era accaduto che, nel 2008, a seguito di giudizio innanzi alla commissione Tributaria Provinciale di Milano, la società Sipea S.r.l. aveva convenuto, avanti il Tribunale di Milano, il Comune di quella stessa città per l'annullamento dell'avviso di pagamento COSAP (PG. 231683/2007) relativo a impianti pubblicitari esposti nel 2002, ritenendo gli importi richiesti con tale atto inesistenti ovvero inesigibili.

Il Comune di Milano si era costituito in giudizio, contestando la domanda azionata da Sipea e, dando atto dell'esistenza di un errore materiale di calcolo nella quantificazione del canone, aveva precisato che l'importo effettivamente dovuto da Sipea a titolo di COSAP era di € 98.404,76.

Il Tribunale di Milano con sentenza n. 9762/2011 aveva accolto le domande svolte dalla società attrice Sipea S.r.l., dichiarando non dovute le somme *ex adverso* richieste, condannando il Comune di Milano alla rifusione delle spese di lite.

Avverso la sentenza di primo grado aveva proposto appello il Comune di Milano, che aveva dedotto la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 63 D.lgs. 446/1997 e degli artt. 2, 3 e 25 Regolamento COSAP nella parte in cui il Tribunale di Milano:

a) aveva individuato, quale presupposto per l'esigibilità del canone, l'accertamento del preciso ammontare dovuto al momento del rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione (diventando invece esigibile il diritto al canone per effetto della mera occupazione del demanio pubblico, con o senza titolo autorizzativo e, quindi, a prescindere dal fatto che lo stesso canone sia stato determinato nell'atto di concessione);

b) aveva ravvisato una rinuncia implicita da parte del Comune al diritto al canone, in considerazione della omessa determinazione del suo ammontare nell'atto di autorizzazione, presupponendo che nell'ambito in esame il Comune operasse come un privato in assenza di norme inderogabili che gli limitassero la libera disponibilità del diritto al COSAP (essendo invece il canone un corrispettivo normativamente dovuto nella misura determinata in via generale dal Comune con delibera di Consiglio Comunale, regolarmente pubblicata all'Albo pretorio, nota per pubblicità legale; con la conseguenza che la libera disponibilità della P.A., se contraria ad una manifestazione di volontà già espressa in un Regolamento efficace nei confronti della generalità dei cittadini, per essere legittima, dovrebbe per lo meno manifestarsi per iscritto e con atti formali);

c) aveva attribuito un significato presuntivo al comportamento degli Uffici del Comune senza tuttavia verificare effettivamente la sussistenza di riscontri univoci e inequivocabili e senza tener conto della giurisprudenza formatasi in materia di forma ed efficacia della manifestazione di volontà di rinunciare al proprio diritto (tanto più che l'Amministrazione comunale era intervenuta più volte a regolamentare il COSAP e le tariffe applicabili, con ciò dimostrando inequivocabilmente la volontà di esigere il canone nella misura più aderente alle diverse realtà economiche e, quindi, esprimendo una volontà contraria a quella di rinunciarvi).

La società Sipea si era costituita in giudizio, chiedendo: in via preliminare che non era dovuto l'importo richiesto dal Comune a titolo di COSAP per l'anno 2002, di cui all'invito di pagamento PG. 231683/2007, per il decorso del termine di prescrizione di cui all'art. 2948 c.c. n. 3; nel merito, il rigetto dell'appello, e, in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui fosse accertata l'esistenza del credito del Comune, in accoglimento della domanda proposta in primo grado (e dal Tribunale ritenute assorbite), la declaratoria del fatto che il comportamento tenuto dal Comune di Milano aveva ad essa cagionato danni da quantificarsi in un importo corrispondente alle somme che fossero state dichiarate dovute al Comune e, quindi, la condanna del Comune al risarcimento di tali danni, effettuando le dovute compensazioni.

E la Corte di appello di Milano con la impugnata sentenza ha integralmente riformato la sentenza del giudice di primo grado.

3. Avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso la società SIPEA srl

Resiste con controricorso il Comune di Milano

In vista dell'odierna adunanza depositano memorie entrambe le parti.

RITENUTO IN DIRITTO

1. Il ricorso della società SIPEA srl - che sottende la problematica della natura del canone Osap e del relativo termine di prescrizione - è affidato a 5 motivi, tutti articolati in relazione all'art. 360 1° comma n. 3 e n. 5.

Precisamente, la società ricorrente denuncia:

- con il primo motivo (pp. 12-17): violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 12, 13, 20, 21 e 22 del regolamento comunale Cosap (approvato con delibera CC n. 11/2000 e con successiva delibera CC n. 21/2002); violazione e falsa applicazione

dell'art. 63 d. lgs. n. 446/1997; errata e contraddittoria motivazione in relazione alla mancanza di un atto di concessione conforme al regolamento Cosap e al d. lgs. n. 446/97; si lamenta che la Corte territoriale ha erroneamente negato rilevanza al fatto che il Comune di Milano, rispetto alle domande di autorizzazione presentate nel 2002, non aveva adottato provvedimenti concessori (e tanto meno autorizzatori) rispondenti alle prescrizioni dell'art. 21 del regolamento e dell'art. 63 del d. lgs. n. 446/1997 (in base ai quali la determinazione del Cosap deve essere contenuta nel medesimo atto di concessione);

-con il secondo motivo (pp. 17-21): violazione e falsa applicazione dell'art. 63 d. lgs. n. 446/1997 e del regolamento Cosap; violazione e falsa applicazione dei principi di parità di trattamento e correttezza; arbitrio; contraddittorietà della motivazione circa la natura del rapporto instaurato tra le parti ed i principi che lo regolano; si lamenta che la Corte territoriale ha erroneamente svincolato la nascita dell'obbligo di pagamento del canone (e, quindi, l'esigibilità del credito) dall'adozione di quegli atti autorizzatori o concessori che proprio quello stesso Comune, nel regolamento approvato, aveva indicato come presupposto per il perfezionamento del diritto di credito; e, non prevedendo conseguenze per tale violazione ai fini del sorgere del credito, ha negato forza cogente alle norme disciplinate il Cosap (che costituisce una entrata patrimoniale, non una entrata tributaria e neppure una sanzione amministrativa) ed ha legittimato il riconoscimento di una diversa rilevanza e forza cogente di dette norme a seconda del soggetto cui sono rivolte (se il Comune o il privato cittadino) e del contenuto delle stesse;

-con il terzo motivo (pp. 21-26): violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 , 1337, 1375 c.c. e dei principi che regolano i rapporti tra le parti *iure privatorum*; violazione e falsa applicazione del d. lgs. n. 446/1997 e del regolamento Cosap sotto altro profilo; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in

relazione al comportamento tenuto dal Comune di Milano e agli atti e documenti di causa ad esso relativi; si lamenta che la Corte territoriale ha erroneamente negato rilevanza al fatto che il Comune di Milano, all'atto del rilascio della concessione, non soltanto non aveva adottato atti contenenti le prescrizioni previste dalla legge e dal regolamento per far sorgere il diritto al pagamento del canone Osap (fatto che, al contrario, secondo la società ricorrente, assumerebbe i connotati della rinuncia al credito e priverebbe il comune del diritto di esigere il Cosap), ma, anzi, aveva manifestato la volontà di subordinare il rilascio del titolo abilitativo al pagamento della sola imposta comunale sulla pubblicità; osserva che il Comune di Milano, nell'esercizio della discrezionalità riconosciutagli dal d. lgs. n. 446/1997, nel momento in cui ha deciso di avvalersi della facoltà di sostituire una entrata tributaria (quale era la TOSAP) con un'entrata patrimoniale (come è il canone OSAP), ha deciso, da un lato, di assoggettare il suo comportamento e il suo rapporto con gli operatori di settore alle norme che regolano i rapporti privatistici e, dall'altro, di rendere disponibile (e, in particolare, rinunciabile) il suo diritto di richiedere il pagamento dell'entrata;

-con il quarto motivo (pp. 26-30): violazione e falsa applicazione dell'art. 2948 n. 3 c.p.c. in relazione al canone di occupazione suolo pubblico; errata e contraddittoria motivazione su un punto decisivo; illogicità; violazione e falsa applicazione del principio di parità di trattamento; si lamenta che la Corte territoriale, incorrendo nei vizi denunciati, ha erroneamente ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione del Cosap, formulata in via preliminare in sede di atto di costituzione nel giudizio di appello, argomentando sulla sentenza n. 11026/2014 emessa da questa Corte di legittimità, senza considerare, ad avviso della ricorrente, che la stessa concerneva la diversa fattispecie di cui all'art. 2498 n. 4 c.c. (e non si pronunciava sull'assimibilità del canone Osap ai corrispettivi delle locazioni con conseguente

applicabilità della prescrizione quinquennale di cui all'art. 2498 n. 3 c.c.);

-con il quinto motivo (pp. 30-33): violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1337, 1375 c.c. e dei principi di correttezza, trasparenza, buona fede, quali presupposto di responsabilità del Comune di Milano per i danni arrecati a SIPEA; insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione ai fatti e ai comportamenti tenuti dal Comune di Milano ai fini della domanda di risarcimento danni; si lamenta che la Corte territoriale, incorrendo nei vizi denunciati, ha respinto la domanda di risarcimento danni, formulata in via subordinata, argomentando sul fatto che, poiché il Comune aveva il diritto al pagamento del canone, non era ravvisabile alcun profilo di responsabilità in capo allo stesso; sostiene che il Comune di Milano - in considerazione delle informazioni rese nel sito internet (dove vietava l'autoliquidazione del canone) ed agli operatori, nonché del fatto che non aveva adottato gli atti prescritti dal regolamento - aveva comunque tenuto un comportamento non conforme ai principi denunciati, legittimando la ricorrente a chiedere il risarcimento del danno subito (da quantificarsi nel medesimo importo del canone di locazione, laddove riconosciuto dovuto, dal momento che gli importi, cui erano stati commercializzati gli impianti nel 2002, non tenevano conti di costi, di cui il Comune all'epoca non aveva richiesto la debenza).

2. Il ricorso non è fondato.

3. Non fondati sono i primi tre motivi che - in quanto tutti relativi all'operatività nella specie del regolamento Cosap e dell'art. 63 del d. lgs. n. 446/1997 - vengono trattati unitariamente.

3.1. In punto di fatto, dalla sentenza impugnata si apprende che la società Sipea, nel corso dell'anno 2002, ha ottenuto da parte del Comune di Milano specifici provvedimenti di autorizzazione a

installare gonfaloni (e cioè impianti aventi dimensioni di cm. 100x140 e spessore di mm. 4, di materiale non cartaceo, privi di rigidità), destinati: ad essere posizionati su pali AEM o su pali di sostegno della rete filo tranviaria; ad essere installati in diversi periodi dell'anno; ed a rimanere posizionati per periodi consecutivi non superiori ai 30 giorni.

Tali provvedimenti sono stati rilasciati dal Comune a fronte del pagamento della sola imposta comunale di pubblicità, disciplinata da apposito regolamento.

In data 08/03/2007 il Comune, con invito di pagamento PG. n. 231683/2007, riferito ai provvedimenti di autorizzazione per l'anno 2002, ha richiesto a Sipea il pagamento dell'importo pari ad € 196.809,52 (come sopra rilevato, rideterminati in corso di causa in € 98.404,76) a titolo di COSAP in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 21/02/2000 e successive modificazioni e integrazioni.

3.2. In punto di diritto, va ribadito che il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (c.d. canone Osap) è stato istituito dall'art. 63 del d. lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (come modificato dall'art. 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448), che, al primo comma, prevede che: *"i comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, escludere l'applicazione, nel proprio territorio, della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggetta in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa (...)"*.

Il citato articolo attribuisce dunque ai Comuni la facoltà di escludere, nell'ambito dei rispettivi territori, l'applicazione della TOSAP e di prevedere e disciplinare con specifico regolamento che - in sostituzione di detta tassa - l'occupazione di spazi ed aree pubbliche sia soggetta al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa COSAP.

Il Comune di Milano si è avvalso di tale facoltà, adottando - con delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 21/02/2000 - il regolamento COSAP, in vigore dal 01/01/2000, modificato con successive delibere del Consiglio Comunale n. 21 del 26/03/2002 e n. 15 del 2/04/2003.

Detto regolamento comunale dispone:

-all'art. 2, primo comma, che *"sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree adibite a mercati anche attrezzati"*; e

-all'art. 3 che: *"il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o, in mancanza, dal soggetto che effettua un'occupazione abusiva, di cui all'art. 20, risultante da verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale"*.

3.3. Orbene, contrariamente a quanto ritenuto dalla società ricorrente, la Corte territoriale, nel pronunciare la sentenza impugnata non è incorsa in nessuno dei vizi denunciati, laddove ha sostenuto che:

-il canone ~~C~~osap trova la sua fonte nel provvedimento concessorio, ma non può essere considerato oggetto di trattativa privata: il pagamento del canone, infatti, è previsto dal Regolamento e deve essere determinato sulla base delle tariffe approvate dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 21/2/2000, con successive modificazione e integrazioni, da cui il



comune non può discostarsi; ne consegue che il canone Osap non può essere oggetto di rinuncia da parte del Comune;

-anche l'obbligo di pagamento del prezzo del canone Osap da parte del privato trova la sua fonte nel provvedimento autorizzativo: lo stesso art. 63 sopra riportato prevede che il canone deve essere pagato dal titolare del provvedimento di concessione; d'altra parte, negli stessi termini, si esprime (all'art. 3) il regolamento adottato con delibera del Consiglio comunale di Milano;

-la determinazione del canone deve avvenire nell'atto di concessione (soccorrono al riguardo il citato art. 63, nonché gli artt. 13, 21 e 22 del regolamento adottato dal Comune); tuttavia l'eventuale determinazione del canone in un momento successivo (come per l'appunto si è verificato nel caso di specie) non comporta la non esigibilità del credito da parte del Comune (e, in particolare, non può essere interpretato come rinuncia): sia perché il diritto al canone Osap trova la sua fonte nell'atto concessorio e non è un diritto disponibile; sia perché il canone è previsto come dovuto dal regolamento ed è soggetto alle tariffe approvate con le delibere del consiglio comunale; sia perché il silenzio sul canone non costituisce rinuncia espressa e neppure rinuncia tacita, in assenza di una condotta incompatibile con la volontà di avvalersi del diritto di credito stesso (cfr. sul punto Sez. 3, sent. n. 13169 del 4/10/2000).

La motivazione che precede non soltanto non è violativa delle disposizioni di legge invocate, ma è conforme alla giurisprudenza di questa Corte (e, in particolare di questa stessa Sezione), che, proprio di recente (cfr. ord. 3/5/2017, n. 18769/2017), ha avuto modo di affermare che il diritto al canone Osap trova la sua fonte nel provvedimento concessorio, ma non può essere considerato oggetto di trattativa privata: l'obbligazione di corrispondere il canone nasce (non con l'accertamento, ma) con l'occupazione del




demanio pubblico, con o senza titolo; ed il diritto al canone Osap e la sua determinazione non possono essere oggetto di rinuncia.

Occorre qui ribadire che il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, istituito dall'art. 63 del d. lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall'art. 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, risulta configurato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici. Esso, pertanto, è dovuto non in base alla limitazione o sottrazione all'uso normale o collettivo di parte del suolo, ma in relazione all'utilizzazione particolare o eccezionale che ne trae il singolo (Sez. 1 - Ordinanza n. 1435 del 19/01/2018, Rv. 646855 - 01)

D'altronde, in caso di pubblicità effettuata su impianti installati su beni appartenenti al comune o da questo dati in godimento, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in quanto la prima ha presupposti diversi dalla seconda, come emerge dal confronto degli artt. 5 e 38 del d. lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (che individuano il presupposto impositivo, rispettivamente, nel mezzo pubblicitario disponibile e nella sottrazione dell'area o dello spazio pubblico al sistema della viabilità e quindi all'uso generalizzato: cfr. Cass. n. 13476 del 2012).

4. Non fondato è anche il secondo motivo, concernente il termine di prescrizione del diritto al canone Osap.

Invero, la Corte territoriale ha escluso che detto diritto di credito fosse nella specie estinto per effetto di prescrizione quinquennale (p. 9); argomentando sul fatto che le Sezioni Unite, già da alcuni anni (e, precisamente, con sentenza n. 11026 dell'8 aprile 2014) hanno affermato che: "l'art. 24 del Regolamento del COSAP del Comune di Milano prevede la prescrizione quinquennale del diritto dell'utente al rimborso di quanto indebitamente pagato per il titolo considerato, ma nulla dispone in merito alla prescrizione



delle pretese del comune”, con la conseguenza che “del tutto arbitraria si rileva, perché priva di qualsiasi referente logico o normativo” l’assimilazione della prescrizione quinquennale alla prescrizione del diritto al canone Osap; dunque, il Supremo Collegio, in assenza di un preciso riferimento normativo ha escluso la prescrizione breve (sulla base dell’interpretazione a contrario dell’art. 24 del Regolamento del Comune di Milano); ed ha ritenuto il canone Osap non assimilabile ad un canone locatizio. A detto riguardo si osserva che il canone Osap, a differenza del canone locatizio, trova titolo in diversi e specifici provvedimenti autorizzativi (e non in un unico provvedimento, fonte dell’obbligazione, assimilabile al contratto di locazione).

Ciò posto, la Corte territoriale ha ritenuto la prescrizione ordinaria decennale e quindi non prescritti nella specie i crediti del Comune di Milano, non essendo decorsi 10 anni dalla data di emissione dei provvedimenti autorizzativi (2002) alla data di invio dell’avviso di pagamento (2007).

La sentenza impugnata, dunque, ben lungi dall’incorrere dai vizi denunciati, ha deciso sulla prescrizione del canone Osap facendo buon governo dei principi affermati nel 2014 dalle Sezioni Unite.

Può essere utile precisare che nella citata sentenza le Sezioni Unite hanno stabilito che il pagamento del Cosap soggiace al termine di pagamento ordinario, in quanto “l’importo, nella specie, previsto dal Comune a titolo di Cosap non andava pagato periodicamente ad anno o in termini più brevi, posto che la concessione aveva ad oggetto singole autonome esposizioni, della durata di circa un mese ciascuna, nessuna delle quali a carattere periodico”. Ed è *jus receptum* nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. I, sent. n. 6651 del 16/12/1981) che: “La prescrizione breve di cui all’art. 2948 n. 4 c.c. trova applicazione nel caso in cui da un unico rapporto giuridico derivino obbligazioni con scadenza periodica non superiore ad un anno, e non riguarda, pertanto, il

caso di autonomi atti di concessione amministrativa aventi durata annuale e ciascuno con un apposito canone da pagarsi in unica soluzione”.

5. Non fondato è anche il quinto motivo concernente il rigetto della domanda risarcitoria, proposta in via subordinata da Sipea.

La società aveva argomentato la sua richiesta sulla tardività e sulla abnormità - rispetto alle tariffe applicate per le occupazioni effettuate con altri mezzi pubblicitari, nonché rispetto alle tariffe deliberate a partire dal 2003 con riferimento agli stessi striscioni e gonfaloni - della richiesta del canone, nonché sulla pretesa violazione da parte del Comune di Milano delle prescrizioni contenute nel regolamento Cosap e dei principi cui dovrebbe essere informata l'attività della P.A. ed i rapporti privatistici.

La Corte territoriale ha rigettato (pp. 9-10) la domanda, in quanto ha ritenuto che “poiché il Comune ha il diritto al pagamento del canone, così come rideterminato in corso di causa, non possono, evidentemente, riconoscersi nei suoi confronti profili di qualsivoglia responsabilità”.

Anche sul punto la motivazione della corte territoriale, pur sintetica, è ineccepibile: nessun comportamento, colposo o doloso, è stato ritenuto imputabile al Comune che ha applicato la normativa di settore in materia di pubblicità effettuata con l'uso di beni pubblici ed ha chiesto l'adempimento dell'obbligazione patrimoniale negli ordinari termini di prescrizione del credito non assolto.

Si ribadisce che il regolamento comunale è fonte normativa e prevede, fra l'altro, sia i criteri di determinazione della superficie di occupazione sia le relative tariffe allegate (che la società ricorrente, operatore professionale, avrebbe dovuto e potuto conoscere). Dunque, la richiesta di adempimento di un'obbligazione patrimoniale, conosciuta o conoscibile nell'*an* e nel *quantum*, entro gli ordinari termini di prescrizione del credito, costituisce attività

tipica della Pubblica Amministrazione. E l'affidamento sulla inerzia del Comune, interpretata come rinunzia al canone, non trova tutela giuridica, considerato che non era affatto imprevedibile, fino al momento del maturare della prescrizione decennale, il sopraggiungere di una richiesta di pagamento per forme pubblicitarie particolari, quali per l'appunto nella specie i gonfaloni.

6. Per le ragioni di cui sopra, il ricorso deve essere rigettato e la società ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate come dispositivo, nonché al pagamento dell'ulteriore importo, previsto per legge e pure indicato in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte:

-rigetta il ricorso;

-condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, spese che liquida in euro 7.200, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1 comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13.

Roma, 26 settembre 2018.